

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(FERRI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(SANTUZ)

col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1988

Provvedimenti urgenti per la sicurezza stradale e modifiche ad alcune norme di comportamento nella circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. - L'effetto fortemente deterrente sull'opinione pubblica provocato dal provvedimento estivo dei limiti di velocità dei veicoli a motore sulle strade ordinarie e autostrade ha innescato un movimento di opinione favorevole ed attento ad un maggiore impegno di tutti per assicurare e garantire, al più alto grado possibile, la sicurezza stradale.

Il tributo di sangue e di danni notevoli per l'economia nazionale che gli incidenti stradali producono ogni anno non possono ancora attendere per ottenere il massimo impegno da parte del Governo e del Parlamento al fine di abbassare a tutti i costi questo livello ormai insopportabile di tragedie umane che affliggono da tempo la nostra società.

Gli sforzi finora compiuti, gli impegni non sempre puntuali ad attuarsi e le volontà politiche degli ultimi tempi non hanno purtroppo sortito risultati meritevoli di rilievo. Anzi dobbiamo registrare, nonostante questi sforzi, un costante livello di sinistrosità e di vittime ancorchè le strade sono diventate più attrezzate e sicure ed i veicoli viaggiano in condizioni di maggiore sicurezza.

Si deve comunque mirare ad un intervento deciso sul terzo fattore, che è il fattore più importante cioè l'uomo-utente, sia esso pedone, conducente di animali o veicoli leggeri o conducente di autoveicoli.

Per raggiungere questo importante obiettivo bisogna tendere a diverse linee di azione:

la prima è l'educazione del cittadino come utente e l'adeguamento delle norme comportamentali alle condizioni attuali del traffico;

la seconda è il miglioramento della strada nella sua struttura e nel suo allestimento segnaletico e di servizi;

la terza è l'adeguamento dei veicoli di nuova costruzione nonché del parco circolante ad un livello ottimale di sicurezza;

la quarta è il necessario impegno degli organi deputati all'attività di polizia stradale intesa non solo come repressione ma soprattutto come maggiore presenza attiva sulla

strada per rendere veramente efficace la prevenzione, unitamente ad una necessaria azione di coordinamento tesa anche a superare l'attuale e avvertibile divisione di impegni operativi che non giova all'immagine e agli effetti istituzionali cui invece occorre puntare.

Tutto ciò premesso, è intendimento del Governo porre in atto le misure più urgenti e determinate che, pur mirando ad una revisione dell'attuale normativa sulla circolazione stradale posta con il codice della strada del 1959, hanno come obiettivo principale di incidere sensibilmente per abbassare in termini reali ed immediati l'attuale tasso di sinistrosità.

Mirare a questo obiettivo e cogliere positivi risultati, pur se parziali, è sempre un successo meritevole di essere perseguito perchè è di per sé un risparmio in termini di vite umane, di feriti e di danni all'economia.

I mezzi che si propongono sono di non difficile approvazione ed al tempo stesso paiono di facile accettazione da parte dell'utenza più sensibile (che è in pratica la parte più rilevante) ed infine sono di agevole applicazione in quanto conseguono l'effetto determinato mediante appropriate sanzioni pecuniarie e soprattutto perchè prevedono sanzioni di tipo alternativo.

Altra importante azione sta nella scelta finalmente da fare, se non altro per adeguarci ai paesi più civili, di introdurre l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il disegno di legge di cui al presente provvedimento, pur mantenendosi nei limiti del suo peculiare carattere di urgenza e pur essendo necessariamente particolare, interviene su tre punti essenziali:

il primo riguarda l'adeguamento di alcune norme di comportamento e delle relative sanzioni con la previsione innovativa di sanzioni accessorie ed indubbiamente efficaci consistenti nel ritiro immediato della patente e successivo provvedimento di sospensione del-

la stessa, con pieno rispetto delle garanzie costituzionali del cittadino utente interessato.

Sono stati in dettaglio rivisti alcuni comportamenti a maggior rischio ed introdotti precetti nuovi attinenti a situazioni e comportamenti non previsti dalla vecchia normativa od addirittura nuovi nella loro concezione in rapporto alle realtà di guida e di andamento del traffico stradale così come modificatosi in questi ultimi anni.

Non sono state tralasciate le modalità di uso della strada allo scopo di renderla giustamente destinata alla sua finalità di bene pubblico, vietando talune attività che nulla hanno in comune con la circolazione stradale ed in ispecie di quella autostradale.

Relativamente alla velocità, come da più parti sollecitato sono state riviste le norme per il superamento dei limiti graduandone la sanzione in rapporto all'entità di tale superamento nonchè è stata introdotta la sanzione accessoria del ritiro della patente per i casi più gravi.

Indubbio motivo di sicurezza sono anche le condizioni di manutenzione dei veicoli specie per quelli immatricolati da oltre dieci anni i quali, se non sottoposti a specifica revisione da parte di un Ufficio provinciale della motorizzazione civile, vengono esclusi dalla circolazione sulle autostrade e strade ad esse assimilabili;

il secondo incide sulla correttezza dei comportamenti dei conducenti con riferimento al pieno rispetto delle più elementari norme di prudenza e di correttezza stradale richiamate una per una nell'elencazione che l'apposito articolo ne fa.

Con l'introduzione del nuovo articolo 91-bis nel codice della strada si propone infatti il

ritiro immediato della patente e la conseguente sospensione da 8 a 30 giorni quando in conseguenza della violazione commessa si sia verificato un incidente stradale.

Punire al momento giusto pur se in termini non esclusivamente repressivi ma equi, può costituire un momento di cosciente esame del proprio comportamento e di conseguenza valido insegnamento per il futuro. Non sono stati, infatti, nell'ipotesi formulata, tralasciati casi di sanzioni più gravi quando la violazione è a carattere di maggiore gravità (vedi inversione di marcia sulle autostrade e fuga dopo l'intimazione dell'alt da parte degli organi di Polizia). Tali nuove previsioni di sanzioni accessorie tuttavia non escludono quelle già previste dall'articolo 91 in casi di recidiva pur se ne è stata prevista la non cumulabilità;

il terzo mira ad adeguare gli interventi degli Enti proprietari e gestori delle strade affinché, questo come elemento base della circolazione, abbiano sempre tutte le caratteristiche di struttura, segnalamento e manutenzione ottimali per conseguire quello stato di sicurezza necessario ed auspicabile per la salvaguardia dell'utente.

A questo scopo sono stati previsti, oltre ad una più razionale struttura dell'Ispettorato circolazione e traffico, anche la possibilità di un intervento del Ministero dei lavori pubblici nei confronti degli Enti stradali, con potere, sia pur moderato, di intervento sostitutivo in casi di inadempienza, la programmazione dei piani urbani di traffico, ed infine una più corretta applicazione ed installazione della pubblicità lungo le strade per migliorarne l'aspetto e soprattutto escludere le possibili fonti di turbativa per la circolazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 125 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - (*Circolazione sulle autostrade*). -

1. Le norme del presente articolo si applicano alla circolazione dei veicoli a motore sulle autostrade. Tali norme si estendono, in quanto applicabili, alla circolazione sulle strade urbane ed extraurbane riservate esclusivamente ai veicoli a motore.

2. È vietata la circolazione di:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici e motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici;

b) altri motoveicoli di cilindrata inferiore a 500 centimetri cubici;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole, macchine operatrici, all'infuori di quelle autorizzate dall'ente proprietario o concessionario;

e) veicoli, con o senza rimorchio, non in grado di sviluppare in piano una velocità di almeno 60 km/ora, salvo quelli autorizzati previsti alla lettera d);

f) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

g) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportanti materie suscettibili di dispersione.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto col Ministro dei trasporti.

4. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi;

b) effettuare la retromarcia, anche sulla banchina d'emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle banchine d'emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia.

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata;

e) trainare veicoli che non siano rimorchi;

f) richiedere o concedere passaggi mediante l'autostop;

g) svolgere attività commerciali o propagandistiche senza l'autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario limitatamente alle aree di servizio o di parcheggio;

h) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

6. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti, è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività propagandistiche ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

7. Nelle autostrade con carreggiate unidirezionali a tre o più corsie è vietato ai conducenti di veicoli addetti al trasporto merci, la cui massa autorizzata supera le cinque tonnellate o di un insieme di veicoli di più di 7 metri di lunghezza, di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 104 nella marcia per file parallele, è vietato affiancarsi ad altro veicolo sulla stessa corsia.

9. È fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonchè di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 111, primo e terzo comma, il sorpasso.

10. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la banchina d'emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza e non sia sufficiente alla circolazione di veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra debbono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

11. In caso d'ingorgo è consentito transitare sulla banchina d'emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

12. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o anche solo fermarsi, fuorchè in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla banchina d'emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia evitando comunque qualsiasi ingombro delle corse di scorrimento.

13. La sosta d'emergenza non deve comunque eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa.

14. Fermo restando il disposto dell'articolo 117, durante la sosta e la fermata, di notte e in ogni caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione nonchè gli altri dispositivi prescritti dall'articolo 110.

15. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla banchina o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorchè il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di

almeno 100 metri dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

16. Nelle aree di servizio e di parcheggio nonchè in ogni altra pertinenza autostradale è vietato altresì parcheggiare il veicolo per un tempo superiore alle 48 ore, eccezione fatta per i parcheggi riservati degli alberghi esistenti nell'ambito autostradale.

17. Decorso il termine indicato al comma 16, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 115.

18. Gli organi di polizia provvedono, alla rimozione di veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonchè al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

19. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento del pedaggio, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, disponendosi secondo la segnaletica esistente o le indicazioni del personale addetto.

20. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, oltre che dal divieto di circolazione di pedoni, anche dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

- a) la manovra di inversione del senso di marcia;
- b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina d'emergenza;
- c) il traino dei veicoli in avaria.

21. Nell'effettuare tali manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, i veicoli di cui al comma 20 devono tenere in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

22. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 20 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

23. Chiunque viola la disposizione del comma 5, lettera *a*), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

24. Chiunque viola la disposizione dei commi 5, lettera *g*), e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

25. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4, 5, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*), 9, 13 e 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

26. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19 e 21, il divieto di transito disposto a norma del comma 3, nonchè la disposizione del comma 5, lettera *a*), quando il fatto sia commesso sulle aree di servizio, di parcheggio o in ogni altra pertinenza autostradale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila».

2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno, è autorizzato ad adeguare con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme degli articoli dal 556 al 577 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 125 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-bis. - (*Altri veicoli non ammessi sulle autostrade*). - 1. Il conducente che circola sulle autostrade o sulle strade extraurbane aventi stesse caratteristiche con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'articolo 55, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire seicentomila. È sempre disposto il sequestro del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione e previo pagamento delle spese di trasporto e custodia».

### Art. 3.

1. L'articolo 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 91.- (*Sospensione e revoca della patente di guida*). - 1. La patente di guida è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'articolo 89.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, la patente è sospesa dal Prefetto del luogo dell'accertamento della violazione nei seguenti casi e per i correlativi periodi:

a) da tre a otto giorni consecutivi, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle seguenti norme di comportamento:

1) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, a condizione che il limite massimo consentito venga superato di oltre 40 chilometri orari e di oltre 30 chilometri orari, rispettivamente, fuori e dentro i centri abitati;

2) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dai centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;

3) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;

4) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;

5) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovetture, con autoarticolati o con autosnodati;

6) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri autoveicoli;

7) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve dei dossi od in ogni altro caso di scarsa visibilità;

b) da otto a trenta giorni consecutivi, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento previste nell'articolo 125, commi 5, lettera c), 7 e 9;

c) da trenta a sessanta giorni consecutivi, quando il titolare sia incorso nella violazione del divieto di cui all'articolo 125, comma 5, lettera a), quando il fatto sia commesso sulla carreggiata, sulle rampe o sugli svincoli.

3. La patente è sospesa dal Prefetto del luogo in cui si è verificato l'incidente, nei casi e per i periodi sottoindicati, quando in conseguenza della violazione di una delle norme di comportamento sottoelencate si sia verificato un incidente stradale da cui siano derivate la morte o lesioni personali:

a) da otto a trenta giorni consecutivi, nelle ipotesi delle violazioni contemplate al comma 2, lettera a);

b) da otto a trenta giorni consecutivi, nel caso di violazione di una delle seguenti norme di comportamento:

1) divieto di transito su strada interdetta alla circolazione dei veicoli o in senso di marcia vietato o manovra di svolta vietata di cui agli articoli 3, terzo comma e 4, primo comma, lettera a);

2) obbligo di arresto all'incrocio di cui agli articoli 3, quinto comma, e 4, primo comma, lettera d);

3) divieto di transito su strada chiusa alla circolazione per una gara sportiva;

4) divieto di oltrepassare la striscia continua longitudinale di cui all'articolo 14, terzo comma;

5) obbligo di ottemperare al segnale di passaggio a livello quando vieta l'attraversamento, previsto dall'articolo 15, undicesimo comma;

6) divieto di prosecuzione della marcia, qualora l'agente preposto al traffico o il semaforo vieti il passaggio nei casi di cui all'articolo 16, primo comma lettera a), e all'articolo 17, primo comma, lettera a);

7) obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata nei casi di cui all'articolo 102, secondo comma;

8) obbligo di non superare il limite di velocità di cui all'articolo 103, ottavo comma;

9) obbligo di osservare le norme sulla mano da tenere di cui all'articolo 104, nono comma;

10) obbligo di osservare le norme sulla precedenza contemplate dall'articolo 105, secondo e settimo comma;

11) obbligo di osservare le prescrizioni sulle modalità del sorpasso ed i divieti contemplati dall'articolo 106, primo, ottavo e nono comma;

12) obbligo dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 109, primo comma, quando manchi la illuminazione pubblica;

13) obbligo di segnalazione del cambio di corsia di cui all'articolo 111, quarto comma;

14) obbligo del rispetto delle prescrizioni da adottarsi in caso di ingombro della carreggiata o caduta del carico, ovvero di sostanze viscide di cui all'articolo 116, primo e secondo comma;

15) obbligo di osservare le prescrizioni sul carico dei veicoli di cui all'articolo 119, primo e terzo comma;

16) obbligo del rispetto dei limiti sul trasporto di persone e di oggetti sui motoveicoli e nei casi previsti dall'articolo 122, terzo e quinto comma;

17) obbligo di fermarsi e lasciare libero il passo agli auto-motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso di cui all'articolo 126, secondo comma;

18) obbligo di dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o ai ciechi che attraversano la carreggiata muniti di bastone bianco o altri-

menti riconoscibile di cui all'articolo 134, quinto e settimo comma;

19) obbligo di fermarsi agli inviti dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di altro distintivo, di cui all'articolo 135, comma 1.

20) obbligo di osservare le norme particolari di circolazione sulle strade di cui all'articolo 125, commi 5, lettera e), e 13;

c) da trenta a sessanta giorni consecutivi, nel caso di violazione di una delle norme di comportamento previste nell'articolo 125, commi 5, lettera c), 7 e 9;

d) da sessanta a novanta giorni consecutivi, nel caso di violazione della norma di comportamento prevista nell'articolo 125, comma 5, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli.

4. Qualora più violazioni di norme di comportamento indicate nel comma 2, lettere a), b) e c), siano commesse nel periodo di un anno, la durata della sospensione della patente ivi prevista è disposta, rispettivamente:

a) da trenta a sessanta giorni consecutivi, nel caso di più violazioni tra quelle elencate nel comma 2, lettere a) e b);

b) da sessanta a centoventi giorni consecutivi, nel caso di più violazioni della norma di cui al comma 2, lettera c), ovvero nel caso di una di tali violazioni concorrente con più violazioni tra quelle elencate nel comma 2, lettere a) e b).

5. In ogni ipotesi di più violazioni alle norme di comportamento previste nei commi 2 e 3, commesse nel periodo di due anni, il Prefetto che ha rilasciato la patente può disporre la revisione ai sensi dell'articolo 89.

6. Nei casi di cui al comma 2, la patente è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, entro ventiquattro ore dal ritiro, unitamente a copia del sommario processo verbale di accertamento, al Prefetto del luogo, il quale, nelle successive quarantotto ore, dispone con ordinanza la sospensione della patente, determinandone la durata.

7. Nei casi di cui al comma 3, la patente è ritirata immediatamente dai funzionari, uffi-

ciali ed agenti di polizia stradale di cui all'articolo 137, competenti per i servizi previsti dall'articolo 136, primo comma, lettera *b*), e trasmessa, entro tre giorni, al Prefetto del luogo unitamente ad un sommario rapporto dell'incidente stradale. Il Prefetto, nei successivi cinque giorni, dispone con ordinanza motivata la sospensione della patente, determinandone la durata.

8. Qualora, nei casi in cui ai commi 2 e 3, la contestazione della violazione non avvenga all'atto dell'accertamento, il ritiro della patente è effettuato al momento della notifica del relativo verbale a cura dell'organo di polizia stradale procedente o di altro organo di polizia da quest'ultimo delegato; in tal caso i termini di cui ai commi 6 e 7 decorrono dal momento della notifica.

9. Qualora, nei casi di cui ai commi 2 e 3, il ritiro della patente di guida non avvenga, perchè il conducente non l'abbia con sè o per qualsiasi altro motivo, all'atto della contestazione della violazione ovvero all'atto della notifica del relativo verbale, l'organo di polizia stradale che procede dispone che il titolare consegna la patente di guida, entro un termine non inferiore a cinque giorni, a un ufficio o comando della polizia stradale, dei carabinieri o della polizia municipale; i termini di cui ai commi 6 e 7 decorrono dal momento della consegna. In caso di inottemperanza, si applicano le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

10. I provvedimenti di sospensione della patente adottati a norma dei commi 2 e 3 sono comunicati al Prefetto che ha rilasciato la patente e al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

11. Il decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 preclude l'emanazione del provvedimento di sospensione e determina il diritto del titolare alla restituzione della patente, salva l'applicazione del comma 13 qualora ne ricorrano le condizioni.

12. La patente è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quattro ad otto mesi, tenuto conto delle precedenti violazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o

che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione.

13. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste ai commi 2 e 3, la patente è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata, per un periodo da un mese a due anni, in caso di incidente che abbia prodotto la morte o lesioni gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Nella determinazione della durata della sospensione si tiene conto dell'eventuale provvedimento adottato a norma dei commi 2 e 3. Il provvedimento di sospensione della patente è adottato indipendentemente dalla proposizione della querela nei casi di lesioni personali, ed è comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorità giudiziaria competente in ordine al reato; questa, ove nel corso del procedimento accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempre che essa non sia stata disposta per altra causa.

14. Nel caso di condanna, l'autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

15. Nel caso di assoluzione o di dichiarazione di improcedibilità per motivi diversi dalla mancanza o dalla remissione di querela, viene data notizia della sentenza al Prefetto che ha rilasciato la patente, il quale revoca la sospensione, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa. La dichiarazione di improcedibilità per mancanza o remissione di querela non ha efficacia sul provvedimento di sospensione.

16. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto che ha rilasciato la patente e all'ufficio provinciale della motorizzazione competente gli elementi di fatto relativi all'incidente, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

17. La restituzione della patente sospesa ai sensi del comma 13 può essere subordinata a revisione a termini dell'articolo 89.

18. La patente è revocata dal Prefetto che l'ha rilasciata:

a) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

c) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

d) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

19. Nei casi previsti dai commi 14 e 15, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al Prefetto che ha rilasciato la patente.

20. Avverso i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, il quale decide di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'interessato può altresì, anche immediatamente, proporre opposizione al Prefetto, con atto esente da bollo; il Prefetto decide con ordinanza motivata emessa, rispettivamente, entro il terzo e ottavo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro i predetti termini, l'opposizione si intende accolta».

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad aggiornare ed integrare le norme di cui agli articoli dal 502 al 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

3. L'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - (*Schedario dei titolari di patente di guida*). - 1. Presso ogni ufficio provinciale della motorizzazione civile è istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida.

2. Nello schedario sono annotate:

- a) le violazioni delle norme di comportamento indicate nell'articolo 91;
- b) gli incidenti indicati nell'articolo 91, commi 3 e 13;
- c) i provvedimenti relativi alla sospensione, alla revisione e alla revoca delle patenti.

3. Dei provvedimenti adottati sarà data notizia al Ministero dei lavori pubblici».

4. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: «Qualora per tale fatto si verifichi un incidente stradale da cui siano derivate la morte o lesioni personali, la sospensione della patente è disposta per un periodo da quindici a novanta giorni consecutivi».

#### Art. 4.

1. All'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il nono comma è sostituito dai seguenti:

«Chiunque supera di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 20 chilometri orari i limiti massimi di velocità è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centoventimila a lire quattrocentomila.

Chiunque supera di oltre 20 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari i limiti massimi di velocità, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentocinquantamila a lire ottocentomila.

Chiunque supera di oltre 40 chilometri orari i limiti massimi di velocità, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire trecentomila a lire un milione».

#### Art. 5.

1. L'articolo 135 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15

giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - (*Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti*). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma 1 possono procedere ad ispezione del veicolo al fine di verificare il funzionamento dei dispositivi di cui il veicolo deve essere munito e l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche, all'equipaggiamento e al carico del veicolo.

4. Gli stessi funzionari, ufficiali e agenti possono ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo in cui risultino, nei dispositivi di frenatura, nei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o nei pneumatici e nei dispositivi di scarico dei gas di combustione, evidenti difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, e per l'inquinamento atmosferico, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche e della strada. In tal caso il documento di circolazione viene ritirato ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma.

5. Se il difetto o la irregolarità non possono essere immediatamente eliminati, ovvero il veicolo fermo, pur riparabile sul posto, costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione e non possa essere collocato fuori strada, il veicolo medesimo deve essere fatto trainare fino ad una vicina officina o rimessa, ovvero nel luogo indicato dall'interessato. Qualora il difetto o la irregolarità riguardino i pneumatici e le condizioni atmosferiche o della strada lo consentano, il conducente può essere autorizzato a proseguire fino ad una vicina officina dove sia possibile provvedere alla loro sostituzione con l'osservanza di opportune cautele

che potranno essere impartite dall'organo di polizia.

6. Il documento di circolazione viene invece trasmesso all'ufficio provinciale della motorizzazione civile di immatricolazione, o a quello indicato dall'interessato, se il difetto o la irregolarità si riferiscono al sistema frenante o alle emissioni inquinanti del motore. Allo stesso ufficio provinciale della motorizzazione civile viene anche inviato il documento di circolazione consegnato dall'accertatore all'ufficio di polizia, qualora l'interessato non abbia portato il veicolo per la prevista constatazione entro cinque giorni dalla consegna. In queste due ipotesi, il veicolo è sottoposto a visita di revisione ai sensi dell'articolo 55.

7. I funzionari, ufficiali e agenti di cui all'articolo 137 possono ordinare ai conducenti di veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, ovvero quando le condizioni ambientali e delle strade lo richiedano, di fermarsi, ovvero di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

8. Gli organi di polizia giudiziaria possono, per i controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, impiegare mezzi atti a provocare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali, ovvero fuggano invertendo la marcia. Le caratteristiche di tali mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.

9. Chiunque al posto di blocco appositamente segnalato non ottempera all'obbligo di fermarsi nonostante l'ordine intimato con idonei segnali ovvero fugge al fine di sottrarsi al controllo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

10. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

11. Chiunque non ottempera all'ordine impartito dai funzionari, ufficiali e agenti ai sensi del comma 4 è soggetto alla sanzione ammini-

strativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire cinquecentomila».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis. (*Fumi e polveri sulle strade*). - 1. Sulle strade e aree pubbliche aperte al traffico veicolare è vietato immettere fumo, vapore o polvere in misura tale da costituire limitazioni alla visibilità e pericolo per la circolazione.

2. Fuori dei centri abitati, alla distanza di metri duecento dalle autostade o dalle strade con identiche caratteristiche e di metri cento dalle altre strade, è vietato accendere fuochi o dar fuoco a stoppie, materiali di risulta di lavori agricoli o materiali di qualsiasi genere che diano origine a fumo, vapore o polvere.

3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nell'ipotesi di lavori in corso è consentito accendere fuochi o dar fuoco a distanza non inferiore a metri venti dalle autostrade o dalle strade con le identiche caratteristiche e a metri dieci dalle altre strade, purché la combustione sia relativa a materiali che non generano fumo, vapore o polvere. Tale combustione è consentita, alla presenza di personale idoneo al controllo del fuoco ed al propagarsi del fumo e della polvere, qualora le condizioni ambientali e metereologiche siano tali da non far dirigere il fumo, il vapore o la polvere verso autostrade o strade.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

6. Se il fatto si verifica fuori dei centri abitati ed interessa strade statali, autostrade o strade aventi identiche caratteristiche i responsabili sono puniti con l'arresto da uno a

sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni».

#### Art. 7.

1. L'articolo 11 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose*). - 1. È vietato collocare insegne di esercizio, cartelli, manifesti, pubblicità, propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione, o ridurne la visibilità o la efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne eccessivamente l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione pubblicitaria.

2. Sui veicoli è vietata qualsiasi pubblicità luminosa o rifrangente, salvo i casi che saranno disciplinati dal regolamento limitatamente per la circolazione nei centri abitati.

3. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose sottoposti a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di cose di interesse storico e artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fatta eccezione per i cartelli d'indicazione di cui al comma 7, previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità.

4. Il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati, delimitati lungo le vie d'accesso dall'apposito segnale, la compe-

tenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata anche al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Fuori dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono in ogni caso: essere luminosi, superare la superficie di metri quadrati sei essere collocati a meno di metri tre dal confine della carreggiata, essere a distanza inferiore a metri duecento tra di loro e a metri trecento prima e metri duecento dopo i segnali stradali. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce o pareti rocciose, sulle opere d'arte, sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e loro rampe, sui dispositivi di protezione marginali. Le insegne luminose debbono inserirsi in una superficie geometrica massima di metri quadrati venti e non superare l'intensità massima luminosa stabilita nel regolamento. Fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati in corrispondenza delle intersezioni ed in prossimità di esse per metri trecento. Nei centri abitati tale divieto deve essere osservato per metri venti e per una altezza non minore di metri cinque, misurati tra piano viabile e bordo inferiore dei cartelli.

7. Fuori dai centri abitati le stazioni di rifornimento di carburante e le stazioni di servizio possono essere autorizzate a collocare per ogni senso di marcia, oltre alla normale pubblicità, un solo cartello pubblicitario di indicazione della superficie massima di metri quadrati due; ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo, tali cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a metri cento tra di loro e dagli altri cartelli. È fatta eccezione per le autostrade e per le strade con analoghe caratteristiche.

8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e relativi accessi e dei raccordi autostradali.

9. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, non superiore a quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada.

10. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il prefetto, riconosciutane la legalità, rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

11. Si prescinde dalla diffida quando i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari siano stati collocati senza autorizzazione. Per le autostrade in concessione provvede l'ente concedente.

12. Le insegne e le sorgenti luminose anche nei casi in cui la loro installazione non sia soggetta ad autorizzazione sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 9 e 10. La diffida deve essere notificata al proprietario di esse.

13. Quando sia necessario, per effettuare la rimozione, l'ente proprietario della strada dispone l'accesso nei fondi e nelle proprietà altrui, dandone notifica al proprietario almeno cinque giorni prima.

14. Il Ministero dei lavori pubblici, può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione del presente articolo e provvedere a mezzo di propri organi al controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

16. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

17. È vietata comunque e sotto qualsiasi forma la pubblicità relativa ai veicoli a motore

che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dalla legge in materia di disciplina della circolazione stradale.

18. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 17 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni; la sanzione è quadruplicata nel caso di diffusione della pubblicità a carattere nazionale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 il Prefetto competente per territorio ordina la sospensione della pubblicità con effetto immediato e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento.

20. Chi non osserva l'ordine impartito dal Prefetto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni e sempre disposta la confisca delle cose utilizzate o servite per effettuare la pubblicità vietata».

2. Il Ministro dei lavori pubblici è delegato a modificare ed integrare, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli dal 19 al 23 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché a disciplinare con norme transitorie le situazioni e i casi di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose già installati ed autorizzati alla data predetta che, comunque, potranno essere mantenuti in opera non oltre due anni dalla stessa data.

#### Art. 8.

1. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) al personale abilitato a svolgere servizi di polizia stradale dell'ANAS, dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza del traffico, dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici e della Direzione generale della motorizzazione civile;

ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale, nonché a quelli degli uffici tecnici del traffico delle provincie e dei comuni; e, limitatamente agli ambiti aeroportuali di cui alla legge 7 aprile 1976, n. 125, ai funzionari delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti».

#### Art. 9.

1. Nell'articolo 469 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, il riferimento agli articoli del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è sostituito dal seguente: «(Articoli 55, 56, 59, 73, 80, 88, 91 e 132)».

#### Art. 10.

1. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza del traffico ed ha autonomia funzionale e operativa nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici.

2. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni previste all'articolo 144, commi primo, lettera *b*), secondo e terzo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonché i compiti di cui all'articolo 1, lettere *f*), *g*) e *h*), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

3. A tal fine l'Ispettorato provvede a:

*a*) predisporre il piano delle condizioni stradali di sicurezza nella circolazione veicolare:

*b*) raccogliere ed elaborare i dati sul traffico e sulla circolazione stradale con particolare riguardo agli incidenti e alle loro cause, allo stato delle infrastrutture viarie, alla loro gestione e alla segnaletica stradale;

*c*) controllare l'attuazione, da parte degli enti proprietari o concessionari delle autostrade e delle strade statali, provinciali o comunali, delle disposizioni in materia di sicurezza del traffico relative alla segnaletica ed alla illuminazione e visibilità;

d) promuovere e coordinare lo studio delle normative in materia di circolazione stradale;

e) attuare la normativa comunitaria in tema di circolazione e traffico.

4. L'Ispettorato può richiedere e fornire alla Polizia municipale le informazioni e dati di cui alla lettera b) del comma 3.

5. Il capo dell'Ispettorato fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Art. 11.

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«f) criteri generali per la progettazione, esecuzione, collaudo delle strade nonché quelli per il loro arredo funzionale ai fini della sicurezza della circolazione».

#### Art. 12.

Dopo l'articolo 144 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 144-bis. - (*Attività tecnico-amministrativa per la regolamentazione del traffico*). -  
1. Gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade debbono provvedere alla predisposizione e alla esecuzione di un piano organico per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica (piano urbano di traffico) con particolare riguardo alle intersezioni, previo parere dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza del traffico. Il piano urbano del traffico deve essere redatto da tecnici specializzati in materia di circolazione e traffico stradale, nel rispetto delle norme emanate dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto.

2. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza del traffico - verifica l'applicazione del piano e dà, ove richiesto, l'assistenza per l'attuazione del piano stesso.

3. Sono tenuti alla redazione del piano i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La redazione del piano è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore.

4. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza del traffico invita gli enti indicati nei commi precedenti, che non abbiano elaborato il piano entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a provvedervi, assegnando ad essi un termine, trascorso il quale, dispone l'elaborazione del piano stesso a spese dell'ente inadempiente.

5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, spettano:

a) fuori dai centri abitati, agli enti proprietari o concessionari;

b) nei centri abitati, ai comuni, compresi i segnali di inizio centro abitato e fine centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

c) sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade vicinali, ai comuni;

d) nei tratti di strade non di proprietà comunale, all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, agli enti proprietari o concessionari delle singole strade limitatamente ai segnali di indicazione, esclusi quelli di località, e quelli concernenti le caratteristiche della strada. La collocazione della rimanente segnaletica da parte del comune è subordinata al consenso dell'ente proprietario o concessionario della strada.

6. Gli enti di cui al comma 5 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio, impianti stradali e di avvio ai posti di pronto soccorso. L'apposizione e la manutenzione di tali segnali spetta agli esercenti il servizio o l'impianto.

7. Contro i provvedimenti che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici».

#### Art. 13.

1. Allo scopo di promuovere la formazione educativa dei giovani in materia di comportamento stradale, i Ministri dei lavori pubblici e

della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongono appositi programmi, da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di accrescere la conoscenza delle regole di comportamento degli utenti in genere, delle tecniche e delle norme generali per la condotta dei veicoli, nonché delle regole di sicurezza.

2. I programmi di cui al comma 1 sono realizzati mediante conferenze, svolte da personale dipendente da pubbliche amministrazioni, appositamente incaricato da queste ultime nell'ambito dell'esercizio delle normali funzioni d'ufficio o di istituto, ovvero mediante la diffusione di stampati o l'utilizzo di mezzi radiotelevisivi o cinematografici. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

#### Art. 14.

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative o le ammende previste negli articoli 9, 14, 15, 77, 90, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118 e 134 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e integrazioni, sono raddoppiate. Quelle previste dall'articolo 50 dello stesso testo unico sono triplicate; è aumentata nel minimo edittale a lire cinquantamila ed a lire centomila nel massimo, se riferita, dal quarto comma dello stesso articolo, a motoveicoli o a ciclomotori.

#### Art. 15.

1. Il modulo per il sommario rapporto dell'incidente stradale, previsto dall'articolo 91, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno e deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 10 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.